



COMUNE DI PICO (Provincia di Frosinone)

Medaglia d'argento al Merito Civile

via G. Marconi, C.A.P. 03020 C.F. 81003670601 P.IVA 01662700606 ☎ 0776 544012 ✉ 0776 543034
www.comunedipico.it - comunedipico@libero.it - tecnicopico@pec.comunedipico.it - protocollo@pec.comunedipico.it c/c n° 11994035

C:\Users\user\Intel\Logs\Google Drive\2019\COVID-19\Ordinanza n. ____ del 26 maggio 2020.doc



ORDINANZA SINDACALE

n° 29 del 27 maggio 2020

Numero Registro Generale 29 (prot. n° 3460 del 27/05/2020)

OGGETTO: APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Il Comune di Pico, pur permanendo tutte le precauzioni ed indicazioni dei D.P.C.M. pubblicati a tutt'oggi, ha comunque l'obiettivo di carattere generale di adottare tutte le possibili misure atte ad evitare la formazione di assembramenti di persone e a far diminuire lo spostamento non necessario delle persone non riconducibile a specifiche motivazioni e/o a stati di effettiva necessità;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e del verificarsi di casi nei territori comunali limitrofi, nonché i livelli di contagi riscontrati;

VISTO l'art. 87 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 con il quale si adottano misure straordinarie in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni valide fino alla cessazione lo stato di emergenza epidemiologica ovvero a data da definirsi con relativi e successivi adempimenti;

RITENUTO, in particolare, di dover adottare misure idonee a non favorire il crearsi di situazioni che agevolino il contatto interpersonale, fattore principale della trasmissione del virus;

DATO ATTO CHE sussistono le condizioni che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni di tutti i D.P.C.M. pubblicati che ribadiscono che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" oltre che l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO CHE la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede nel comma 5 che "5. in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale" e nel comma 6 che "in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

VISTI e RICHIAMATI

- il D.L. n° 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n° 9/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la Legge n° 13/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n° 11/2020 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- il D.L. n° 14/2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. n° 18/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. dell'10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTE e RICHIAMATE le Ordinanze emesse dalla Regione Lazio n° Z00002 del 26/02/2020, n° Z00003 del 06/03/2020, n° Z00004 del 08/03/2020, n° Z00005 del 09/03/2020 e n° Z00010 del 17/03/2020;

VISTE E RICHIAMATE le precedenti Ordinanze emesse dal comune di Pico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le "misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" del 04 Marzo 2020;

VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020;

VISTA l'Ordinanza sindacale n° 20 del 14.04.2020 e tutto quanto in essa contenuto;

VISTA e RICHIAMATA in particolare l'Ordinanza n° 23/2020 e tutto quanto in essa contenuto;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio del 30.04.2020 n° Z00037 e tutto quanto in essa contenuto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto confinamento (*lockdown*);

VISTI e RICHIAMATI

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile urgente ai sensi dell'articolo 50 del TUEL sussistendo le ragioni d'urgenza a tutela della salute pubblica;

VISTA la nota della Prefettura di Frosinone del 28.04.2020 n° 14087, protocollata con il n° 2897 del 04.05.2020, che ha per oggetto "Ordinanze adottate dai sindaci per la riapertura dei cimiteri";

VISTA l'Ordinanza sindacale n° 24 del 05.05.2020 e tutto quanto in essa contenuto;

VISTA la successiva nota della Prefettura di Frosinone del 03.05.2020 n° 15279, protocollata con il n° 2927 del 04.05.2020, che ha per oggetto "D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Chiarimenti in merito alle aperture dei cimiteri comunali", che recita: *dal 4 maggio sarà possibile consentire l'accesso ai cimiteri, rispettando le note misure di sicurezza sanitaria (distanza, divieto di assembramento, mascherine), che l'A.C. potrà rendere*

sola maggiormente restrittiva. La decisione delle aperture non è obbligatoria e, se disposta, può essere sempre motivatamente revocata o limitata, al pari di quanto disposto per parchi e giardini.

ORDINA

- per tutte le ragioni sopra addotte, l'apertura del cimitero comunale con i seguenti orari:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
13,00/19,00	8,00/19,00	8,00/19,00	8,00/19,00	8,00/19,00	8,00/19,00	8,00/19,00

- L'accesso al luogo di culto dovrà essere regolato con tutte le norme vigenti previste nei vari D.P.C.M., in particolare modo si dovrà sempre assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro, l'uso obbligatorio di mascherine, l'uso obbligatorio di guanti mono uso e/o igienizzante a norma, già installato all'ingresso principale del cimitero;

- Rimane comunque il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornata ed avrà efficacia fino alla data del 12.05.2020, ulteriori adempimenti verranno predisposti a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

Al Prefetto di Frosinone;

Al Questore della Provincia di Frosinone;

Alla Stazione Carabinieri di Pico;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Ente.



IL SINDACO
dott.ssa Ornella Carnevale

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO il 27 maggio 2020 al n° 300 .